

IL DIRETTORE GENERALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO
MORENA DIAZZI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0088094
del 05/04/2012



Spett. le
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori di Bologna
Via Saragozza, 175
40135 Bologna

alla c.a. del Presidente del Consiglio dell'Ordine
arch. Pier Giorgio Giannelli
e del Referente della Commissione Normative
del Consiglio dell'Ordine
arch. Stefano Pantaleoni

e p.c. al rappresentante della Federazione Reg.le
Ordini degli Architetti al Tavolo Tecnico della
Regione Emilia Romagna

arch. Manuela Menegatti

Oggetto: rif. vs segnalazione (vs prot. n. 4153/2012)

Gentilissimi,

con riferimento alla vostra richiesta dello scorso 19 marzo 2012, vi rappresentiamo quanto segue.

- 1) le prescrizioni di cui all'allegato 3 requisito 6.6 relative alla copertura con FER di quota parte del fabbisogno di energia termica per la produzione di ACS sono presenti senza sostanziali modifiche fin dalla prima emanazione della DAL 156/08¹. Il rispetto degli obblighi da Voi richiamati è dunque obbligatorio - per gli interventi citati - fin dal luglio 2008: riteniamo che oltre tre anni di applicazione abbiano dato modo di verificarne la praticabilità;
- 2) dal punto di vista della formulazione e dell'ambito di applicazione, peraltro, la norma regionale riprende pedissequamente la previsione formulata dalla normativa nazionale in materia di rendimento energetico degli edifici, costituita in primis dal DPR 59 del 2 aprile 2009² e successivamente convalidata dal D.Lgs. 28/2011;

¹ Si veda in merito il Punto 18 – Allegato 2 della DAL 156/08

² Si veda in merito il DPR 2 aprile 2009, n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna


tel 051.527.6419
fax 051.527.6511

attprod@regione.emilia-romagna.it
PEC: attprod@postacert.regione.emilia-romagna.it

- 3) nei casi in cui le particolari condizioni del sistema edificio-impianto sottoposto ad intervento siano tali da rendere tecnicamente impossibile la installazione di impianti di produzione di energia termica da FER (condizioni che devono essere esplicitamente richiamate nella relazione tecnica), è possibile fare ricorso alle soluzioni alternative previste dalla normativa.

Per ulteriori informazioni, potete senz'altro fare riferimento all'Arch. Stefano Stefani – Servizio Energia ed Economia Verde – tel 051-5276569 – e.mail sstefani@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti.

Morena Diazzi


(GU n. 132 del 10-6-2009)

.....

Art. 4. - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti

.....

22. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.